

Sentenza n. 973/2017 pubbl. il 26/09/2017
RG n. 100801/2008
Repert. n. 1804/2017 del 26/09/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **100801/2008** promossa da:

ATTORE: [REDACTED] SRL, C.F. [REDACTED], assistito e difeso dall'avv. PESARESI ADOLFO e dall'avv. ARGENTO EMANUELE, DOM.TO C/O AVV. [REDACTED] V.LOTTO SNC CORRIDONIA;

contro

CONVENUTO: BANCA [REDACTED] SPA, C.F. [REDACTED], assistito e difeso dall'avv. [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato c/o avv. [REDACTED] in Civitanova Marche, v. Fabrizio Filzi n. 15;

OGGETTO: contratti bancari

CONCLUSIONI i procuratori concludono come da verbale di udienza del 19.05.17: ciascuno si riporta al rispettivo atto introduttivo ed alla prima memoria ex art. 183 c.p.c.; l'avv. [REDACTED], per parte attrice, precisa altresì la somma oggetto di condanna in euro 59.288,85 o in subordine euro 38.008,70, oltre risarcimento del danno per euro 30.000,00, con distrazione delle spese in favore degli avv.ti antistatari; l'avv. [REDACTED], per parte convenuta, chiede convocarsi il CTU a chiarimenti sulla limitazione del calcolo al cc ordinario, senza considerare i conti ausiliari e per la applicazione dell'art. 117 TUB senza variazione annuale;

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009, entrata in vigore il 4/7/2009: disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore



delle predetta legge, dovendosi intendere come pendenti anche le cause già rimesse in decisione ed in fase di deliberazione.

* * * * *

Parzialmente fondata la domanda di declaratoria di nullità proposta dal ██████████ ██████████ s.r.l., corrente in Montecosaro Scalo, in persona del l.r. p.t., nei confronti di Banca ██████████ S.p.a., corrente in ██████████, in persona del l.r. p.t., in relazione al contratto di conto corrente n. 740029 –aperto in data 03.05.90 ed estinto in data 18.03.98-, nonché ai conti anticipi e al conto in valuta estera in esso afferenti, per ivi essere stati previsti capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e commissione di massimo scoperto, nonché interessi, asseritamente usurari, e giorni di valuta con riferimento alle “condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”.

Anzitutto sfornita di prova la domanda di declaratoria nullità delle clausole contrattuali che disciplinano gli interessi, i giorni di valuta e la commissione di massimo scoperto, perché riproducenti un accordo di cartello tra Banche, asseritamente concluso nel 1952, in quanto parte attrice omette di dare qualsivoglia tipo di prova dell'esistenza di tale accordo.

Fondata invece la domanda di declaratoria di nullità della previsione del tasso degli interessi contenuta nel contratto (cfr. clausola n. 7 comma 3) poiché, in contrasto con l'art. 1284 c.c., essa non contiene una reale determinazione del tasso di interessi applicato al rapporto, contenendo invece un generico rinvio ad un parametro, quale è quello delle “condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”, che non ne consente l'esatta conoscenza (cfr. sul punto la recente Cass. 22179/15). Alla detta nullità segue che ai rapporti oggetto del giudizio dovranno applicarsi: il tasso di interesse legale fino all'entrata in vigore della L. n. 154/92 e il tasso di interesse previsto dall'art. 5 della stessa legge -ora art. 117 TUB- successivamente e fino all'estinzione del rapporto.

Fondata è anche la domanda di declaratoria di nullità della clausola n. 7 comma 2 del contratto di apertura conto corrente che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con riferimento all'epoca di vigenza del rapporto (dal maggio 1990 al marzo 1998): è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità l'insussistenza di un uso normativo nel quale possa trovare giustificazione l'applicazione della capitalizzazione per i rapporti antecedenti al 22 aprile 2000 (Circolare Interministeriale Credito e Risparmio del 9.2.00), con la conseguente



illegittimità per contrasto con l'art. 1283 c.c. della previsioni di qualsiasi forma di capitalizzazione (cfr. *ex multis* Cass. S.U. 24418/10).

Infondata invece la domanda di declaratoria di nullità della previsione di interessi debitori in ragione della loro usurarietà a norma degli art. 644 c.p. e 1815 c.c. come novellati dalla L. n. 108/96: la disciplina richiamata -che, come chiarito dal d.l. 394/00, va applicata agli interessi nel momento in cui vengono convenuti (nella specie 1990) e non invece nel momento in cui vengono corrisposti- non è retroattiva e quindi non può applicarsi ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore (cfr. Cass. 801/16) .

Fondate altresì le censure sollevate avverso l'applicazione della commissione di massimo scoperto nonché dei giorni di valuta, le quali secondo la ricostruzione attorea non avevano trovato affatto (la CMS) o non aver trovato sufficiente determinazione contrattuale (i giorni di valuta -la cui determinazione contiene un generico rinvio agli usi delle aziende di credito su piazza-): infatti in relazione alla prima (CMS) nel corso dell'istruttoria non è emersa alcuna prova della sua determinazione contrattuale seppur in forma verbale; mentre in relazione alla seconda, non può ritenersi che la clausola di rinvio agli usi delle aziende di credito su piazza costituisca una reale determinazione non essendo possibile desumersi da essa i giorni di valuta applicati.

Alla irretroattività dell'art. 117 Tub segue anche l'infondatezza della domanda di accertamento della violazione delle norme sulla trasparenza ed in particolare, i commi 4 e 6 di detta norma che gli attori assumono essere stata violata.

Sfornita di prova infine anche la domanda risarcitoria del danno derivato alla attrice dalla condotta inadempiente della banca convenuta: inoltre, come è noto, il danno di natura patrimoniale, quale la mancata disponibilità di somme liquide di danaro, non può essere determinato in via equitativa occorrendo invece che esso venga provato dalla parte (oltre che nell'*an*) anche nel *quantum*.

* * * * *

Infondate anche le eccezioni sollevate da Banca ██████████ s.p.a..

In relazione alla inammissibilità della contestazione in mancanza di qualsivoglia censura mossa in occasione dell'invio degli estratti conto periodicamente inviati al correntista si deve precisare che "Ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell' estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli



addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti" (cfr. Cass. 23421/16).

Poiché nella specie viene contestata la applicabilità della CMS e cioè il relativo accordo, e poiché non vi è prova che detto accordo sia stato raggiunto (anche in forma orale, valida in ragione dell'epoca della stipula, maggio 1990), non può trovare applicazione l'addebito della indicata causale.

Infondata è anche l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. dal momento che come chiarito da Cass. S.U. 24418/10 il termine prescrizionale per l'azione di ripetizione dei pagamenti effettuati, decorre, salvo che non si dia prova dell'esistenza di pagamenti solutori antecedenti, dal momento in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi sono registrati.

Pur essendo stato chiuso il rapporto nel mese di marzo 1998 ed essendosi il presente giudizio avviato con atto di citazione depositato in data 29.5.08, è depositata in atti una missiva interruttiva della prescrizione ricevuta dalla banca convenuta nel gennaio del 2008.

Neppure potrà configurarsi il pagamento da parte della società correntista adempimento di un'obbligazione naturale e pertanto irripetibile a norma dell'art. 2034 c.c., atteso che esso è stato eseguito in esecuzione di obblighi contrattuali e non già spontaneamente.

* * * *

Quindi il calcolo dell'andamento del rapporto deve prendere in considerazione i seguenti elementi: applicazione degli interessi al tasso legale fino all'entrata in vigore della L. n. 154/92 e il tasso di interesse previsto dall'art. 5 della stessa legge -ora art. 117 TUB- successivamente e fino all'estinzione del rapporto (calcolo già reso in sede di CTU); applicazione di alcuna capitalizzazione per tutta la durata del rapporto (calcolo non effettuato in CTU); applicazione di alcuna CMS (calcolo non effettuato); applicazione di alcun giorno di valuta (calcolo non effettuato in CTU).

Segue quindi la necessità di riconvocare il CTU per ricostruire il saldo del conto corrente e dei relativi conti anticipi, secondo le indicazioni della presente sentenza.

Spese al definitivo.

P.Q.M.



Sentenza n. 973/2017 pubbl. il 26/09/2017
RG n. 100801/2008
Repert. n. 1804/2017 del 26/09/2017

il Tribunale di Macerata, non definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
CONDANNA Banca ██████████ S.p.a., corrente in ██████████ in persona del l.r. p.t. a restituire al
██████████ s.r.l., corrente in Montecosaro Scalo, in persona del l.r. p.t. le somme da
quest'ultima versate a titolo di interessi, CMS e valuta non dovuti, nella somma da
determinarsi nel proseguo del giudizio; riserva alla sentenza definitiva la regolamentazione
delle spese del giudizio.

Macerata, 26 settembre 2017

Il Giudice
dr. Luigi Reale



TRIBUNALE DI MACERATA

ORDINANZA

nel giudizio iscritto al n. r.g. **100801/2008**

[REDACTED] SRL / BANCA [REDACTED] SPA

Il G.I. dr. L. Reale,

vista la sentenza non definitiva emessa in data odierna;

ritenuta la necessità di procedere mediante nuova CTU al computo delle somme dovute dalla convenuta Banca [REDACTED] s.p.a. sulla base della disciplina di diritto ricostruita nella predetta sentenza non definitiva al fine di accertare, sulla scorta della documentazione già in atti:

le somme da restituire a titolo di interessi, CMS, e valute corrisposte e non dovute dal [REDACTED] s.r.l. nel corso dell'intero rapporto di conto corrente 740029 –aperto in data 03.05.90 ed estinto in data 18.03.98-, nonché ai conti anticipi e al conto in valuta estera in esso afferenti;

P.Q.M.

dispone CTU al fine di accertare quanto in parte motiva;
fissa per il conferimento dell'incarico l'udienza del 17 ottobre 2017 ore 9,30;
nomina CTU il dr. [REDACTED];
si comunichi, anche al CTU.

Macerata, 26 settembre 2017

Il Giudice
dr. Luigi Reale

